



Nuove sanzioni

Con la presente Vi comunichiamo che dal 1° Settembre 2004 sono in vigore le modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 66/2003 sull'orario di lavoro. In particolare, il decreto legislativo di modifica (n. 213/2004) ha stabilito un nuovo sistema sanzionatorio.

Vi elenchiamo in un quadro riassuntivo le **sanzioni amministrative** che scattano quando:

- il datore di lavoro non rispetta l'**orario normale di lavoro** fissato dalla contrattazione collettiva;
- il datore di lavoro non rispetta la **durata media dell'orario di lavoro**, che non può essere superiore su un periodo di quattro mesi (o maggiore se stabilito dal contratto collettivo) alle 48 ore settimanali comprese quelle di straordinario;
- il datore di lavoro, in assenza di disciplina contrattuale, fa svolgere ai propri dipendenti un numero di ore di lavoro straordinario superiore a 250 nell'anno;
- il datore di lavoro, con organico superiore ai dieci dipendenti, non comunica ogni quattro mesi (o periodo superiore, se stabilito dal c.c.n.l.) alla Direzione Provinciale del Lavoro il **superamento delle 48 ore settimanali di lavoro** (durata massima) attraverso prestazioni di lavoro straordinario. Il nuovo termine per effettuare tale comunicazione è fissato al 30° giorno successivo alla scadenza del periodo di riferimento;
- il datore di lavoro fa superare il limite massimo della durata del **lavoro notturno** (otto ore in media calcolate su 24 ore; la contrattazione collettiva può stabilire un arco temporale più ampio di calcolo della media);
- il datore di lavoro non concede ai propri dipendenti un **riposo giornaliero** consecutivo di almeno 11 ore;
- il datore di lavoro non concede ai propri dipendenti un **riposo settimanale** di almeno 24 ore;
- il datore di lavoro non fa fruire ai propri dipendenti le **ferie** spettanti.

Il nuovo sistema sanzionatorio prevede inoltre specifiche **sanzioni penali** relativamente a:

- **stato di salute dei lavoratori notturni.** Il datore di lavoro è tenuto a valutare lo stato di salute dei lavoratori notturni, a Sue cure e spese, per il tramite delle Asl o del medico competente, attraverso controlli periodici e preventivi, almeno ogni due anni. Tali controlli sono finalizzati a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno;
- **donne in maternità.** Dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, i datori di lavoro non possono adibire al lavoro le donne nell'orario compreso fra le ore 24 e le ore 6;
- **lavoro notturno.** Il datore di lavoro non può adibire al lavoro notturno (dalle 24 alle 6) i dipendenti che abbiano manifestato il loro dissenso, in forma scritta entro le 24 ore precedenti, qualora si trovino in una delle seguenti situazioni: lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o, in alternativa, padre convivente; lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni; lavoratrice o lavoratore con a proprio carico un soggetto disabile.

IL NUOVO APPARATO SANZIONATORIO

Le sanzioni penali

Stato di salute dei lavoratori notturni	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da euro 1549 a euro 4131
Donne in maternità	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2582
Lavoro notturno	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2582

Le sanzioni amministrative

Orario normale di lavoro	Da euro 25 a euro 154
Durata massima dell'orario di lavoro	Da euro 130 a euro 780 per ogni lavoratore e ciascun periodo
Limite annuale di ore di straordinario	Da euro 25 a euro 154
Computo delle ore di straordinario	Da euro 25 a euro 154
Comunicazione straordinari	Da euro 103 a euro 200
Durata lavoro notturno	Da euro 51 a euro 154 per ogni giorno e per lavoratore
Riposo giornaliero	Da euro 105 a euro 630
Riposo settimanale	Da euro 105 a euro 630
Ferie	Da euro 130 a euro 780 per ogni lavoratore e ciascun periodo